

## CONTENZIOSO

---

### ***Impresa familiare senza litisconsorzio necessario***

di Angelo Ginex

Nel giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di un'impresa familiare **non sussiste il litisconsorzio necessario** tra il titolare dell'impresa familiare e i familiari che lo collaborano. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza del 22 dicembre 2017, n. 30842](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un **soggetto esercente l'attività di intermediario nel commercio di auto usate**. Questi impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria, che però rigettava il ricorso.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, eccependo la **violazione del vincolo litisconsortile derivante dalla mancata partecipazione dei familiari** al giudizio di primo grado.

Il giudice di seconde cure evidenziava, per quanto rileva in questa sede, che **il contribuente risultava fiscalmente come unico titolare dell'impresa familiare e, dunque, destinatario dell'avviso di accertamento**, con la conseguenza che dell'impresa ne rispondeva lui soltanto, proprio per la particolare configurazione giuridico-fiscale dell'attività che consente soltanto una diversa ripartizione degli utili e non altro.

Quindi, il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base della considerazione per la quale l'accertamento *de quo* doveva necessariamente essere **effettuato nei confronti di tutti i partecipanti dell'impresa familiare** e non già del solo titolare dell'impresa, ricorrendo un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**.

Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha rammentato innanzitutto che ex [articolo 5, comma 4, D.P.R. 917/1986](#) il **regime fiscale dell'impresa familiare** trova applicazione laddove sussistano le seguenti **condizioni**, e cioè che vi sia:

- **indicazione**, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, **delle quote attribuite ai singoli familiari** e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
- **attestazione di ciascun partecipante**, nella propria dichiarazione, **di aver lavorato per l'impresa familiare in modo continuativo e prevalente**;
- **indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa**, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta,

regolarmente sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari (cfr., **Cassazione, sentenze nn. 7995/2017, 2472/2017, 17010/2013, 23170/2010**).

Sussistendo queste condizioni, il **49 per cento del reddito** risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore è **imputato ai familiari** che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente la loro attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Tuttavia, ammesso che il contribuente provi che si possa effettivamente configurare un'**impresa familiare**, non può non evidenziarsi - ha osservato la Suprema Corte - che quest'ultima **appartiene esclusivamente al suo titolare** (cfr., **Cassazione, sentenza n. 24560/2015**) e che i **familiari** che prestano attività lavorativa nella stessa sono **semplici collaboratori e non ne sono contitolari**, sicché i compensi da loro percepiti sono qualificabili quali redditi di puro lavoro e non di impresa (cfr., **Cassazione, sentenze nn. 26388/2010 e 28558/2008**).

In definitiva, quindi, la **natura individuale** dell'impresa familiare, la **rilevanza della posizione** degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni, nonché la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, titolari di redditi di puro lavoro, **esclude che sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario** (cfr., **Cassazione, sentenza n. 874/2005**).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese processuali.



Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**  
**CON LUIGI FERRAJOLI**  
Scopri le sedi in programmazione >